



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 1 – Aggiornamento



Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale

Aggiornamento delle

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

alle disposizioni contenute
nella legge 12 aprile 2022, n. 35,
e nel decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41

Maggio 2022

MINISTERO
DELL'INTERNO

interno.gov.it

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

dait.interno.gov.it

Maggio 2022

Premessa all'aggiornamento

Il presente opuscolo fornisce ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario con particolare riguardo alle seguenti disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* tra la fine di aprile e l'inizio del mese di maggio 2022.

Si tratta, in particolare:

- dell'articolo 3, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, che, modificando l'articolo 51 del d.lgs. n. 267/2000, ha stabilito la *non immediata ricandidabilità a sindaco* di coloro che hanno svolto più mandati consecutivi nello stesso comune;
- dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, che, per le elezioni comunali da tenersi nel corrente anno, ha *ridotto a un terzo il numero minimo delle sottoscrizioni* necessarie per la presentazione delle liste.

Nelle pagine che seguono, vengono specificate le integrazioni da apportare ad alcuni paragrafi delle *Istruzioni* in conseguenza della suddetta normativa e riportati i testi normativi che hanno modificato la precedente disciplina.

La modulistica contenuta nelle *Istruzioni* non risente di alcuna variazione.

	Pagina
Premessa	3

INDICE

DELL' AGGIORNAMENTO

	Pagina
1. Preparazione delle candidature	
1.3.1. Numero dei presentatori della lista	6

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale	
3.4.3.2. Controllo dell'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e dell'articolo 51 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge 12 aprile 2022, n. 35 Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle can- didature	9

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Legge 25 marzo 1993, n. 81 (stralcio)

Elezione diretta del sindaco, [del presidente della provincia], del consiglio comunale [e del consiglio provinciale]

Aggiornamento all'articolo 3 11

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (stralcio)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Inserimento dell'articolo 51 15

Aggiornamento dell'articolo 71, comma 10 16

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (stralcio)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Articolo 6 18

1. Preparazione delle candidature

**Il paragrafo 1.3.1., di cui a pagina 39 delle *Istruzioni*,
deve intendersi sostituito
da quello riportato qui di seguito**

1.3.1. Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, **per ogni comune**, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (**che, per l'anno 2022, ha ridotto ad un terzo il numero minimo dei sottoscrittori**) – da un determinato numero di elettori del comune, a seconda della relativa fascia di popolazione, com'è specificato nella **Tabella 4** (→ a pagina seguente).

Tabella 4

Calcolo del numero di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati calcolato con la riduzione ad un terzo del numero minimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n 41/2022 (*)

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011			Numero di elettori sottoscrittori	
			da un minimo di (*)	a un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti			—	—
Comuni da	1.000 a	2.000 abitanti	9	50
Comuni da	2.001 a	5.000 abitanti	10	60
Comuni da	5.001 a	10.000 abitanti	20	120
Comuni da	10.001 a	20.000 abitanti	34	200
Comuni da	20.001 a	40.000 abitanti	59	350
Comuni da	40.001 a	100.000 abitanti	67	400
Comuni da	100.001 a	500.000 abitanti	117	700
Comuni da	500.001 a	1.000.000 di abitanti	167	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti			334	1.500

(*) Nel caso in cui la presente RIDUZIONE AD UN TERZO DEL NUMERO MINIMO DI SOTTOSCRITTORI, disposta dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022, determini, come risultato, un numero che contenga CIFRE DECIMALI, si prevede *sempre* l'ARROTONDAMENTO DI TALE NUMERO ALL'UNITÀ SUPERIORE al fine di garantire, comunque, il raggiungimento della soglia di firme richieste dalla norma pari ad ALMENO UN TERZO RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 81/1993.

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2011.

- Articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570 / 1960
- Articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267 / 2000

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI.

In tali comuni, pertanto:

- sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l'accettazione della propria candidatura;
- non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.
 - Articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

- Articolo 56, comma 2, del d.lgs. n. 267 / 2000

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

- Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

- Articoli 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 / 1960

In caso di violazione, è sottoposto a un'ammenda da 200 a 1.000 euro.

- Articolo 93, secondo comma, del testo unico n. 570 / 1960

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

**A pagina 77 delle Istruzioni,
il titolo del paragrafo 3.4.3.2.
deve intendersi sostituito dal seguente**

3.4.3.2. Controllo dell'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e dell'articolo 51 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge 12 aprile 2022, n. 35

Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature

**A pagina 82 delle Istruzioni,
alla fine del paragrafo 3.4.3.2.
e prima dell'inizio del paragrafo 3.4.3.3.,
devono intendersi aggiunti i seguenti periodi**

La commissione elettorale circondariale deve, inoltre, verificare che sia stato osservato l'articolo 51 del d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 35/2022 e ricusare la candidatura alla carica di sindaco in caso di violazione delle seguenti disposizioni:

- «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco... non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;
→ articolo 51, comma 2, del d.lgs n. 267/2000 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 35/2022
- «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».
→ articolo 51, comma 3, del d.lgs n. 267/2000 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 35/2022

La ricusazione della candidatura a sindaco comporta la ricusazione della lista o di tutte le liste ad essa collegate da parte della commissione elettorale circondariale.

Legge 25 marzo 1993, n. 81 (stralcio)

Elezione diretta del sindaco, (del presidente della provincia,) del consiglio comunale (e del consiglio provinciale) ⁽¹⁾

e successive modificazioni

Il testo originario della legge è stato pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale, Serie generale* n. 72 del 27 marzo 1993

(Omissis)

Capo I

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI (E PROVINCIALI) ⁽¹⁾

(Omissis)

Articolo 3

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

⁽¹⁾ Si ritiene che non siano più vigenti le parole «del presidente della provincia,» e «del consiglio provinciale», presenti nel titolo della legge, nonché le parole «e provinciali» presenti nella rubrica del capo primo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha disciplinato l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ammettendo a votare, per tale consultazione, con elezione di secondo grado, soltanto i sindaci e i consiglieri comunali in carica in ciascun comune della provincia al momento del voto.

- a) da non meno di 1.000 ⁽²⁾ e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 500 ⁽²⁾ e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 ⁽²⁾ e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 ⁽²⁾ e da non più di 400 elettori nei comuni

⁽²⁾ «Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo».

→ Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41

Pertanto, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81/1993 e dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, per le consultazioni del 2022 la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 334 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 167 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- c) da non meno di 117 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 67 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 59 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 34 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 20 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 10 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 9 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

- con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 ⁽²⁾ e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
 - f) da non meno di 100 ⁽²⁾ e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - g) da non meno di 60 ⁽²⁾ e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - h) da non meno di 30 ⁽²⁾ e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - i) da non meno di 25 ⁽²⁾ e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. ⁽³⁾ Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. ⁽⁴⁾

⁽³⁾ → **Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:**

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di euro 0,05 per ogni sottoscrizione autenticata.

⁽⁴⁾ I soggetti attualmente abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni

5. *(Omissis)*. ⁽⁵⁾

6. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

(Omissis)

zioni sono previsti dal testo vigente dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come riformulato dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 130, e, in parte, nuovamente sostituito dall'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

⁽⁵⁾ Il comma 5 è stato abrogato.

→ Articolo 274, comma 1, lettera *cc*), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (stralcio)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

e successive modificazioni

Il testo originario del decreto legislativo è stato pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale, Serie generale* n. 227 del 28 settembre 2000

(Omissis)

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

(Omissis)

TITOLO III

ORGANI

(Omissis)

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

(Omissis)

Articolo 51

*Durata del mandato del sindaco,
del presidente della provincia e dei consigli.*

Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile ⁽¹⁾ alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. ⁽²⁾

3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito ⁽³⁾ un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

(Omissis)

Capo III

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. - 9. *(Omissis).*

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collega-

⁽¹⁾ Nel primo periodo del comma 2, la parola «ricandidabile» ha sostituito la parola «rieleggibile» precedentemente in vigore.

→ Articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 12 aprile 2022, n. 35.

⁽²⁾ Al comma 2 è stato aggiunto il secondo periodo.

→ Articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35.

⁽³⁾ All'inizio del comma 3, le parole «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito» hanno sostituito quelle già presenti nel testo originario.

→ Articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 12 aprile 2022, n. 35.

to, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. ⁽⁴⁾.

11. *(Omissis)*.

⁽⁴⁾ «Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.»

→ Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41

Decreto - legge 4 maggio 2022, n. 41 (stralcio)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il testo del decreto-legge è stato pubblicato
nella *Gazzetta Ufficiale, Serie generale* n. 103 del 4 maggio 2022

(Omissis)

Articolo 6

*Disposizioni in materia di elezione
del sindaco e del consiglio comunale*

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pertanto, in applicazione del combinato disposto del presente articolo 6, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81/1993 e successive modificazioni, *nelle consultazioni del 2022* la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco *per ogni comune* deve essere sottoscritta:

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

3. *(Omissis)*

(Omissis)

-
- a) **da non meno di 334 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;**
- b) **da non meno di 167 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;**
- c) **da non meno di 117 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;**
- d) **da non meno di 67 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;**
- e) **da non meno di 59 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;**
- f) **da non meno di 34 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;**
- g) **da non meno di 20 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;**
- h) **da non meno di 10 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;**
- i) **da non meno di 9 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.**

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Stampa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Maggio 2022